Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 6 luglio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

Decreto 11 *aprile* 1951
registrato alla Corte dei conti il 2 *maggio* 1951
registro Difesa-Marina n. 5, *foglio n.* 186

E' concessa la sottonotata decorazione al valor militare:

ALLA MEMORIA

MEDAGLIA D'ARGENTO

CHIMENTI Libero di Enrico e fu Lepri Foresta, nato a Pisa il 23 agosto 1903, capitano di vascello in s.p.e. — Accorso tra i primi in località limitrofa ad importante deposito di esplosivi, dove divampava incendio di vaste proporzioni, resosi conto del gravissimo rischio che le fiamme, investito un capannone, si propagassero all'attigua polveriera, assumeva la direzione dell'opera di spegnimento, trascinando con la parola e con l'esempio il personale. Colto da sintomi di malore persisteva nella sua opera e si allontanava soltanto dopo essersi reso conto che ogni pericolo era scongiurato e che l'incendio era completamente domato. Per il sovrumano sforzo sopportato in mezzo al torrido calore dell'incendio, dopo qualche ora decedeva nonostante tutte le cure mediche apprestategli. — Taranto (Buffoluto), 8 luglio 1950.

(2976)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 giugno 1951, n. 488.

Soppressione del « Comitato interministeriale per l'assistenza ai connazionali che si trovano all'estero per eventi di guerra » e passaggio al Ministero del tesoro dei compiti relativi alla regolarizzazione delle spese inerenti a detta assistenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Comitato istituito con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 541, per deliberare e vigilare sulle spese di assistenza a favore degli italiani che si trovavano comunque all'estero per eventi di guerra e sulle modalità di erogazione dei relativi fondi, è soppresso.

Art. 2.

I compiti relativi alla regolarizzazione delle spese inerenti all'assistenza svolta all'estero per le persone di cui al precedente art. 1 sono devoluti al Ministero del tesoro.

I fondi residuati sul bilancio del Ministero della difesa per le spese anzidette sono trasferiti al bilancio del Ministero del tesoro, che provvederà alla conseguente variazione con proprio decreto da emanarsi di concerto col Ministro per la difesa.

Art. 3.

E' fissato il termine perentorio del 31 dicembre 1951 per la presentazione al Ministero del tesoro di eventuali altre richieste di rimborso a enti o privati che abbiano anticipato fondi o sostenute spese per l'assistenza all'estero di connazionali di cui sopra.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1951.

Costituzione del Consiglio dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1951, n. 256, contenente norme per l'applicazione della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841, a tutto il territorio della Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265, recante norme per la istituzione dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del Consiglio dell'Ente predetto;

Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo 27 aprile 1951, n. 265;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna viene così costituito:

dott. ing. Giuseppe Crosetti, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

dott. Vito Rubino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Edmondo Cobianchi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

dott. Luigi Piras, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

dott. Giovanni Filigheddu, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Anton Paolo Vincentelli, in rappresentanza dell'Assessorato regionale per l'agricoltura;

dott. Angelo Dessì, in rappresentanza dell'Assessorato regionale per le finanze;

avv. Antonio Monni, geometra Giovanni Cadeddu, avv. Antonio Campus, dott. Dari Lai e dott. Ennio Delogu, in qualità di esperti dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione e rappresentanti delle categorie agricole, designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con la Giunta regionale sarda.

Roma, addì 30 giugno 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3342)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1951.

Composizione della Commissione nazionale per l'educazione, la scienza e la cultura.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto interministeriale 11 febbraio 1950 relativo alla costituzione della Commissione nazionale per l'educazione, la scienza e la cultura, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1950, registro n. 19, foglio n. 98;

Decreta:

La Commissione nazionale per l'educazione, la scienza e la cultura è composta come segue:

Membri rappresentanti il Parlamento

Senato della Repubblica:

1) dott. Alessandro Casati; 2) prof. Raffaele Ciasca; 3) avv. Stefano Jacini; 4) prof. Armando Sapori.

Camera dei Deputati:

1) dott. Umberto Calosso; 2) prof. Giuseppe Caronia; 3) prof. Antigono Donati; 4) prof. Aldo Moro.

Membri rappresentanti l'Amministrazione dello Stato

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

1) avv. Nicola De Pirro; 2) prof. Gaetano Napolitano; 3) prof. dott. Amedeo Tosti; 4) prof. dott. Giovanni Canaperia.

Ministero degli affari esteri:

1) Ambasciatore Francesco Giorgio Mameli; 2) Ministro plenipotenziario Leonardo Vitetti; 3) dott. Enrico Giustiniani; 4) prof. dott. Riccardo Monaco.

Ministero della pubblica istruzione:

1) prof. Attilio Frajese; 2) dott. Giuseppe Petrocchi; 3) prof. Guglielmo De Angelis D'Ossat; 4) dott. Guido Arcamone.

Membri designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri per gli affari esteri e per la pubblica istruzione.

1) dott. Ugo Betti; 2) avv. Mario Vinciguerra; 3) on. Igino Giardini; 4) prof. Giuseppe Vedovato; 5) avv. Vittorio Veronese; 6) prof. Carlo Racchianti Ludovici; 7) prof. Mario Toscano; 8) prof. Goffredo Bellonci; 9) prof. Giovanni Calò; 10) sen. Pier Carlo Restagno; 11) prof. Giuseppe Ungaretti; 12) prof. Romeo Vuoli.

Membri designati dai Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione

Consiglio superiore della pubblica istruzione - Sezione 1ª:

1) prof. Vincenzo Arangio Ruiz; 2) prof. Giovanni Battista Bonino; 3) prof. Pietro Barbieri; 4) prof. Gino Cassinis; 5) prof. Giovanni Di Guglielmo; 6) prof. Guido Grandi; 7) prof. Eligio Perucca; 8) prof. Francesco Severi; 9) prof. on. Alfonso Tesauro; 10) prof. Francesco Vito.

Consiglio superiore della pubblica istruzione Sezione 2ª:

prof. Guido Mestica.

Consiglio superiore della pubblica istruzione - Sezione 3ª:

sig.na Maria Badaloni.

Consiglio superiore delle belle arti:

1) prof. Mario Salmi; 2) prof. Antonio Minto; 3) maestro Franco Alfano; 4) prof. Antonio Rusconi.

Consiglio superiore delle accademie e biblioteche:

1) sen. prof. Aldo Ferrabino; 2) prof. Luigi Foscolo Benedetto; 3) dott. Anita Mondolfo; 4) dott. Maria Schellembrid Buonanno.

Membri designati da enti di alta cultura a carattere nazionale

Accademia dei Lincei:

1) sen. prof. Guido Castelnuovo; 2) prof. Giorgio Abetti; 3) prof. Roberto Almagià; 4) prof. Lionello Venturi.

Consiglio nazionale delle ricerche:

1) on. prof. Gustavo Colonnetti; 2) prof. Francesco Giordani.

Accademia di San Luca:

1) prof. Carlo Siviero; 2) prof. Marcello Piacentini.

Accademia di Santa Cecilia:
Maestro Alessandro Bustini.

Membri designati da enti vari

Società nazionale Dante Alighieri:
sen. Alberto Bergamini.

Società Geografica Italiana:
prof. Giuseppe Caraci.

Giunta centrale per gli studi storici:
prof. Luigi Salvatorelli.

Istituto italiano per gli studi legislativi:
prof. Salvatore Galgano.

Ente opera Montessori:
on. Maria Jervolino.

Ente autonomo « La Biennale di Venezia »:
prof. Rodolfo Pallucchini.

Federazione nazionale stampa italiana:
comm. Leonardo Azzarita.

Società Italiana Autori ed Editori:
dott. Antonio Ciampi.

Radio Italiana:
comm. Salvino Sernesi.
Centro sperimentale di cinematografia:
Vittorio De Sica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1951

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1951
Registro Esteri n. 24, *foglio n.* 91.

(3330)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1951.
Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori dei Comuni della provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori del commercio del comune di Taranto e a quelli dell'industria e della manovalanza generica dei comuni di Mottola, Massafra, Ginosa, San Giorgio Ionico, Manduria, Palagianello, Fragagnano, Grottaglie involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949. n. 264, ai lavoratori appartenenti al commercio del comune di Taranto e a quelli dell'industria e della mano valanza generica dei comuni di Mottola, Massafra, Ginosa, San Giorgio Ionico, Manduria, Palagianello, Fragagnano, Grottaglie, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(3302)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1951.
Abbuono dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sull'alcole impiegato nella preparazione delle polveri alla nitrocellulosa destinate all'esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunta, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388;

Riconosciuta l'opportunità di ammettere all'abbuono dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali l'alcole impiegato nella fabbricazione delle polveri alla nitrocellulosa destinate alla esportazione;

Decreta:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione degli esplosivi è ammessa a fruire dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sull'alcole impiegato nella preparazione delle polveri alla nitrocellulosa destinate all'esportazione.

Art. 2.

L'alcole dovrà essere ritirato in cauzione dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali e custodito, in attesa dell'uso, in appositi magazzini fiduciari.

Art. 3.

Le operazioni per la fabbricazione delle polveri alla nitrocellulosa, con impiego di alcole in regime di abbuono, sono sottoposte a vigilanza fiscale.

L'Amministrazione finanziaria può eseguire esperimenti di fabbricazione con spese a carico delle ditte interessate, per accertare il consumo medio di alcole per ogni unità di prodotto e può altresì prescrivere che l'alcool, prima dell'impiego, sia denaturato.

Art. 4.

Lo scarico dei tributi gravanti sull'alcole impiegato nella fabbricazione delle polveri esportate sarà effettuato con le modalità in vigore per l'esportazione, con abbuono d'imposta, dei prodotti contenenti alcole.

Roma, addì 14 giugno 1951

Il Ministro: VANONI

(3343)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1951.

Contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 216 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1175, che prescrive l'adozione di speciali contrassegni metallici comprovanti il pagamento della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;

Visto l'art. 224 dello stesso testo unico, modificato dall'art. 9 del regio decreto-legge 18 febbraio 1946, n. 100, in virtù del quale i contrassegni predetti sono forniti da un'opera nazionale o da un ente morale, da designarsi, ogni triennio, con decreto del Ministro per le finanze;

Rilevato che per il triennio 1949-51 l'incarico della detta fornitura è stato affidato, giusta decreto Ministeriale 26 settembre 1948, n. 2/3547, all'Unione italiana dei ciechi;

Ritenuto l'opportunità di affidare alla stessa Unione italiana dei ciechi l'incarico della fornitura per il triennio 1952-1954;

Decreta:

L'Unione italiana dei ciechi è incaricata di fornire, per il triennio 1952-1954, alle Amministrazioni provinciali, i contrassegni metallici per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, nel tipo ed al prezzo che saranno fissati dal Ministro per i trasporti di concerto con quello per le finanze.

Roma, addì 18 giugno 1951

Il Ministro: VANONI

(3206)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1951.

Nuove norme di riordinamento delle denuncie e dei benestare all'importazione e all'esportazione.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1949, n. 110, recante norme di riordinamento delle denuncie e dei benestare all'importazione e all'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Le denuncie e benestare bancari all'importazione e all'esportazione (Mod. A Import e Mod. A Esport) e i benestare dell'Ufficio italiano dei cambi (Mod. UIO Import e Mod. UIO - Esport) di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 del decreto Ministeriale 11 aprile 1949 sono compilati in conformità dei modelli annessi al presente decreto.

Art. 2.

Le denuncie e benestare bancari (Mod. A - Import e Mod. A Esport) di cui all'articolo precedente sono validi per eseguire, anche frazionatamente, le operazioni doganali, nel numero non superiore a sei, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I benestare dell'Ufficio italiano dei cambi (Mod. UIC-Import e Mod. UIC-Esport), di cui al precedente articolo 1, sono validi per eseguire, anche frazionatamente, le operazioni doganali in numero non superiore ad otto e sono utilizzabili presso la sola dogana indicata sul modello stesso.

Art. 4.

Gli esemplari delle denuncie e dei benestare di cui agli articoli precedenti, di pertinenza degli operatori, sono trasmessi, per l'ulteriore esito, direttamente dalle dogane agli uffici competenti, dopo il compimento delle relative operazioni doganali.

Ove lo scarico sia parziale, la dogana differisce l'inoltro previsto dal comma precedente al momento in cui l'operatore effettua l'ultimo scarico e comunque non oltre i termini di validità delle denuncie e dei benestare medesimi.

Art. 5.

Le denuncie e i benestare, emessi dalle banche e dall'Ufficio italiano dei cambi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità secondo le disposizioni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto, ed il loro esito, nei rispettivi termini di validità e di utilizzo, continuerà ad essere consentito in conformità delle disposizioni suddette.

In ogni caso le denuncie e i benestare, di cui al precedente comma, cesseranno di avere validità allo scadere del 31 dicembre 1951.

Art. 6.

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le norme previste dal regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel citato decreto Ministeriale 11 aprile 1949 in contrasto col presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore a partire dal 1° agosto 1951.

Roma, addì 27 giugno 1951

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Il Ministro per le finanze
VANONI

MOD. A IMPORT.
(Ediz. 1951)

.... | PAESE { di origine della merce ... / di provenienza della merce / creditore .... |

IMPORTAZIONE

N. ....

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO
con impegno di regolamento in ...

.... (Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)

può importare, in conformità alle vigenti disposizioni, in via .
le merci sottoindicate, per . e con pagamento
Esportatore estero . (Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)
Data fattura: .... Scadenza impegno: .....
Proroghe eventuali: Licenza Ministero Finanze
del ... N. valida fino al ..
La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al .

Importo della fattura { Costo merce / Nolo / Assicuraz.	....	Quantità e qualità della merce
Totale		
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre	....	
Importo netto	....	...... Tariffa doganale N. .... *Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa*

Note: ....

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta pagata - Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note

Firma della banca ....

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

(data e firma dell'importatore)

Visto della Banca per il benestare e l'attendibilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente

Data .
Timbro
Firma

Banca 0 Piazza 00

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE - PAGAMENTI PARZIALI

Data dell'operazione	Valuta pagata Importo	Cambio	Valuta della fattura · Importo	Note
TOTALE		TOTALE		

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico	......	..	....	Timbro della Dogana
1° scarico			definitiva / temporanea N. .	
Rimanenza	......	..	del	(Firma del funzionario addetto)
2° scarico			definitiva / temporanea N. .	
Rimanenza	....		del	
3° scarico			definitiva / temporanea N. .	
Rimanenza	......	....	del	
4° scarico			definitiva / temporanea N. .	
Rimanenza	......	....	del	
5° scarico			definitiva / temporanea N. .	
Rimanenza	......	...	del	
6° scarico			definitiva / temporanea N. .	
Rimanenza	....	.	del ...	

MOD. A ESPORT.
(Ediz. 1951)

PAESE { di destinazione della merce / debitore . . . .

ESPORTAZIONE N.

DENUNCIA E BENESTARE BANCARIO
con impegno di regolamento in . .

. . . . (Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)
può esportare, in conformità alle vigenti disposizioni, in via.
le merci sottoindicate, per e con pagamento
Destinatario : . (Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)
Stazione o porto di carico: . Spedizioniere: .
Data fattura:. . Scadenza impegno:
Proroghe eventuali: . Licenza Ministero Finanze
del . . . . N. valida fino al
La presente denuncia-benestare, agli effetti doganali, è valida fino al

Importo della fattura { Costo merce / Nolo / Assicurazioni		Quantità e qualità della merce. .
Totale		
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre		. Tariffa doganale N.
Importo netto		*Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa*

Note : . . . .

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta introitata Importo	Cambio	Valuta della fattura - Importo	Note

Firma della banca . . . .

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

(Data e firma dell'esportatore)

VISTO DELLA BANCA

Data . . . .
Timbro . . . . . .
Firma . . . . . .

Banca 0 — Piazza 00

REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE PAGAMENTI PARZIALI

Data dell'operazione	Valuta introitata Importo	Cambio	Valuta della fattura Importo	Note
TOTALE		TOTALE		

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico				Timbro della Dogana
1° scarico			definitiva / temporanea N.	
Rimanenza			del	(Firma del funzionario addetto)
2° scarico			definitiva / temporanea N.	
Rimanenza			del	
3° sca ico			definitiva / temporanea N.	
Rimanenza			del	
4° scarico			definitiva / temporanea N.	
Rimanenza			del	
5° scarico			definitiva / temporanea N.	
Rimanenza			del	
6° scarico			definitiva / temporanea N.	
Rimanenza			del	

MOD. UIC IMPORT.
(Ediz. 1951)

PAESE { di origine della merce / di provenienza della merce / creditore

IMPORTAZIONE N.

BENESTARE DELL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

per importazione con regolamento in . . . .

(Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)

può importare, in conformità alle vigenti disposizioni, in via le merci sottoindicate, per . . . . e con pagamento

Esportatore estero:

(Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)

Data fattura: . . Scadenza impegno: . . Proroghe eventuali: . .

Il presente benestare, è valido fino al . . . . . .

		Quantità e qualità della merce
Importo della fattura { Costo merce / Nolo / Assicuraz.	. . . .	
Totale	. . . .	
Sconti, abbuoni, percentuali da detrarre	. . . .	
Importo netto	. . . .	Tariffa doganale N. . . . *Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa*

Note: . . . .

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Data . . . .

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta pagata Importo	Note
. . . .	. . . .	. . . . . .

Firma della Banca . . . .

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

. . . .
(data e firma dell'importatore)

VISTO DELLA BANCA { Data . . . . . / Timbro . . . . . . / Firma . . . . . .

AVVERTENZA: Il foglio n. 6 del presente benestare è depositato presso la DOGANA di . . . .

Banca 0 Piazza 00

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico	. .	. . . .	. . . .	Timbro della Dogana
1° scarico			definitiva / temporanea N. . del	
Rimanenza	. .	. . . .		(Firma del funzionario addetto)
2° scarico			definitiva / temporanea N. . del	
Rimanenza		. . . .		
3° scarico			definitiva / temporanea N. . del	
Rimanenza	. .	. . . .		
4° scarico			definitiva / temporanea N. . del	
Rimanenza		.		
5° scarico			definitiva / temporanea N. . del	
Rimanenza	. .	. . . .		
6° scarico			definitiva / temporanea N. . del	
Rimanenza	. . . .	. . . .		
7° scarico			definitiva / temporanea N. . del	
Rimanenza	. . .	. . . .		
8° scarico			definitiva / temporanea N. . del	
Rimanenza	. . .	. . .		

MOD. UIC ESPORT.
(Ediz. 1951)

PAESE { di destinazione della merce / debitore. . . . .

ESPORTAZIONE

N. .

BENESTARE DELL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

per esportazione con regolamento in . . . . . .

. . . .
(Cognome e nome - o ragione sociale e indirizzo)

può esportare, in conformità alle vigenti disposizioni in via . le merci sottoindicate, per . . . . e con pagamento

Destinatario : . . . .
(Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo)

Data fattura . . . . Scadenza impegno: . . . . Proroghe eventuali . . . .

Il presente benestare, è valido fino al. . . . . . .

Importo della fattura		Quantità e qualità della merce
Costo merce	. . .	
Nolo	. .	
Assicuraz.	. . . .	
Totale		Tariffa doganale N.
Sconti, abbuoni, Percentuali da detrarre	. . . .	
Importo netto	. . . .	*Prevale la merce descritta, nel caso di discordanza tra questa e il numero di tariffa*

Note : . . . .
. . . .
. . . .

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Data . . . .

REGOLAMENTO

Data dell'operazione	Valuta introitata Importo	Cambio	Valuta della fattura Importo	Note
. .	. .		. .	

Firma della banca . . . .

Il sottoscritto conferma la dichiarazione apposta sulla fattura circa la veridicità del prezzo, dichiarando altresì che per il regolamento dell'operazione si è attenuto e si atterrà alle disposizioni di legge e a quelle emanate dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

. . . .
(data e firma dell'esportatore)

VISTO DE LA BANCA { Data. . . . . . . / Timbro . . . . . . / Firma . . .

AVVERTENZA : Il foglio n. 6 del presente benestare è depositato presso la DOGANA di . . . .

Banca 0
Piazza 00

ATTESTAZIONI DOGANALI DI SCARICO

Operazioni	Valore	Quantità	Bolletta doganale	Firme dei funzionari della Dogana e timbri
Carico	. .	.	. .	Timbro della Dogana
1° scarico	. .	. . . . . .	definitiva / temporanea N. . del	
Rimanenza	. .	.		. . . . (Firma del funzionario addetto)
2° scarico	. . . .	. . . . .	definitiva / temporanea N. . del	
Rimanenza	. .	.		
3° scarico	. . .	. . . .	definitiva / temporanea N. . del	
Rimanenza	. .	. .		
4° scarico	. . . . . .	. . . . .	definitiva / temporanea N. . del	
Rimanenza	. .	.		
5° scarico	. .	. . . .	definitiva / temporanea N. . del	
Rimanenza	. . . . .	. .		
6° scarico	. . .	. . . .	definitiva / temporanea N. . del	
Rimanenza	. . . . .	. . . . .		
7° scarico	. . .	. . . .	definitiva / temporanea N. . del	
Rimanenza	. . . .	. . . . .		
8° scarico	. . .	. .	definitiva / temporanea N. . del	
Rimanenza	. . . . .	. .		

(3307)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 16 giugno 1951 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Harry Oscar Vinje Vice console di Norvegia a Genova.

(3336)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Campiano, costituente un sottobacino del fiume Nera, in provincia di Perugia.

Con decreto Presidenziale 27 ottobre 1950, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 1951, al registro n. 6, foglio n. 373, è stato determinato il perimetro del bacino montano del torrente Campiano, costituente un sottobacino del fiume Nera, nei comuni di Preci e di Norcia, in provincia di Perugia.

(3334)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

200° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 12 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1951, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 162, con il quale la S. A. Fonti Nuove, domiciliata in comune di San Pellegrino, è dichiarata decaduta dalla concessione perpetua della sorgente di acqua minerale « Fonti Nuove », nel comune di San Pellegrino, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1951, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 190, con il quale al sig. Biccinetti Paolo, ditta B.P.A. (Bentonite Preparati Affini) con sede in Milano, è accordata per la durata di anni quindici, la concessione di coltivare i giacimenti di bentonite nella località « Zanconi » dei comuni di Posina, e Laghi, provincia di Vicenza.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1951, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 243, con il quale viene accettata la rinuncia della concessione della miniera di lignite denominata « Aspra Roccantica », nei comuni di Casperia e Roccantica, prov. di Rieti.

Decreto Ministeriale 18 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1951, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 220, con il quale la S. A. Massa Martana, con sede in Casale Monferrato, prov. di Alessandria, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di lignite in località denominata « San Faustino », nei comuni di Todi e Massa Martana, prov. di Perugia.

Decreto Ministeriale 6 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1951, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 244, con il quale alla « C.O.M.I.A. » Compagnia Mineraria Ansedonia Soc. r. l. con sede in Roma, è accordata per la durata di anni quindici, la concessione di coltivare i giacimenti di terre con refrattarietà superiore ai 1630°, nella località « Casetta dei Frati », del comune di Monte Argentario, prov. di Grosseto.

Decreto Ministeriale 6 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1951, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 242, con il quale la concessione temporanea di coltivare i giacimenti di salgemma nella località « Salinella di Neto n. 1 », nel comune di Santa Severina, frazione Altilia, prov. di Catanzaro, è trasferita ed intestata alla Soc. in acc. per la Calabria Rossi Tranquillo del cav. Rossi Gaetano & C. con sede in Roma.

(3319)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Haim Figlear di Abramo, nato a Tighina (Romania) nel 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Siena nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Siena.

(3338)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 146

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 luglio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,89	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,85	» Roma	624,91
» Genova	624,88	» Torino	624,89
» Milano	624,93	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,88

Media dei titoli del 6 luglio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,60
Id. 3,50 % 1902	67,60
Id. 3 % lordo	46 —
Id. 5 % 1935	94,825
Redimibile 3,50 % 1934	79,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	68,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	67,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,35
Id. 5 % 1936	89,025
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,45
Id. 5 % convertiti 1951	99,85
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,25
Id. 5 % 1960	97,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 6 luglio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,92

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 28 giugno 1951, riguardante: « Norme relative alla emissione ed alla consegna dei titoli del Prestito per la riforma fondiaria e determinazione del piano e delle modalità di ammortamento del Prestito stesso » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146, del 30 giugno u. s., all'art. 5, ove è detto: « *L'ammontare* » leggasi: « *L'ammortamento* ».

(3356)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per esami a quarantuno posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, che approva i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto l'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, contenente norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex combattente con il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227 (art. 2), concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, ed il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'ammissione di personale femminile agli impieghi;

Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 224, concernente la riserva di un terzo dei posti agli aiuti ed assistenti universitari;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, contenente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, recante provvedimenti per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, (art. 5), recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, prorogato con legge 28 dicembre 1950, n. 1080, col quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, contenente norme per la temporanea elevazione dei limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la riforma sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 60208/12196.2.2.7.3/1.3.1 in data 4 marzo 1946;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantuno posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Un terzo dei posti suddetti (quattordici) è riservato agli aiuti ed assistenti universitari ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a medico provinciale aggiunto in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, senza conseguirvi l'idoneità.

In ogni caso l'ammissione al concorso può essere negata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in medicina e chirurgia e, per coloro che abbiano conseguito detto titolo dopo il novembre 1926, anche il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia di residenza o, per la Sicilia, al competente Ufficio provinciale della sanità pubblica entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla prefettura o all'Ufficio anzidetto le domande nel termine fissato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture e gli Uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare tempestivamente le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Nella domanda l'aspirante dovrà, altresì, indicare la lingua estera (francese, inglese o tedesca) nella quale intende sottoporsi alla prova.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno produrre i seguenti documenti redatti sulla prescritta carta bollata e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Detto limite di età è elevato:

1) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero nella qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione; ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) a 45 anni, per coloro che rivestano la qualità di mutilati o di invalidi di guerra e della lotta di liberazione, nonchè per i mutilati o invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che siano stati decorati al valore militare e che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) a 44 anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli),

4) i limiti di età sono inoltre elevati:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella della lettera *b*), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni che precedono purchè complessivamente non si superino i 45 anni,

5) a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite di età è elevato a 45 anni per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Quest'ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Non si applica nessun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e degli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni stesse con almeno cinque anni di lodevole servizio;

B) certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto del Capo dello Stato;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta, morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati invalidi di guerra dovranno presentare il certificato da rilasciare dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 14, n. 3, e dell'art. 15 del regolamento per l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, approvato con regio decreto 29 gennaio 1932, n. 92, avvertendo che da tale certificato deve risultare, oltre la natura ed il grado della invalidità, anche l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra dovranno presentare, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari.

Analogo documento dovranno presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Sottosegretariato per le pensioni di guerra), oppure mediante una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della inscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante esibizione di uno dei documenti di cui al precedente comma, intestato al nome del padre.

Gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra ed i figli dei mutilati ed invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale loro qualità mediante idonea documentazione.

I partigiani combattenti, i mutilati o invalidi per la guerra di liberazione nonchè gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo, dovranno esibire l'originale o copia antentica del certificato rilasciato dalle Commissioni competenti, istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Coloro che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti, non fossero ancora in possesso del predetto certificato, potranno, se partigiani combattenti, esibire provvisoriamente una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, e, in ogni altro caso, comprovare di aver presentato domanda per il riconoscimento della qualifica cui aspirano.

I reduci dalla deportazione, ai quali sono estese le provvidenze a favore dei combattenti e dei partigiani combattenti, dovranno comprovare la loro qualità mediante una attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

H) titolo originale di studio o copia notarile di esso debitamente legalizzata, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esami del corso ed il voto riportato nell'esame di laurea, oltre agli altri eventuali titoli accademici e attestazioni relative a corsi facoltativi, accompagnati pure dal certificato dei punti conseguiti nell'esame finale e nelle singole materie del corso;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una Amministrazione dello Stato;

L) certificato rilasciato dal competente ufficio da cui risultino gli estremi della assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che appartengono al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o dal personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione dal limite massimo di età;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia, rilasciato da pubblica amministrazione.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal comune di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possono ritenere di vantaggio agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorso precedentemente sostenuti presso questa o altre pubbliche Amministrazioni ed attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *G*), *I*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che dimostrano di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso una Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 4, punto 4), lettera *a*), per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

Scaduto il termine di chiusura del concorso, non è ammessa alcuna regolarizzazione di documenti.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, salvo per i titoli originali di studio, per i quali si deve, in ogni caso, produrre un certificato, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

Art. 9.

Gli esami constano di prove scritte, prove pratiche e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi al concorso a cura dell'Amministrazione.

Art. 10.

Le prove scritte sono tre e riguardano:

a) igiene generale e speciale;

b) l'epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

c) una traduzione dall'italiano in una delle lingue francese o tedesca, o inglese, a scelta del concorrente. Per tale prova è ammesso l'uso del vocabolario.

Le prove pratiche sono due:

a) di clinica medica e di chimica e microscopia clinica;

b) di laboratorio.

La prova orale, oltre le materie delle prove scritte comprende:

a) demografia;

b) legislazione ed organizzazione sanitaria dello Stato come al programma annesso;

c) nozioni generali dell'ordinamento amministrativo della Repubblica Italiana.

Art. 11.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta

a) di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un membro del Consiglio superiore di sanità;

c) di un ispettore generale medico appartenente ai ruoli del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

d) di due professori di università, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingua estera, la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti si siano dichiarati pronti ad essere esaminati.

In caso di impedimento di qualcuno della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un funzionario amministrativo di grado non inferiore al 9° comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esami si osservano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e nel rego-

lamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042.

Art. 13.

E' in facoltà di ciascun concorrente di dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere, in aggiunta a quella di obbligo. In tale caso la Commissione provvede a sottoporre il concorrente ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un numero di punti complessivi non superiori a cinque per la lingua o le lingue che, oltre a quella di obbligo, il concorrente abbia dimostrato di conoscere in modo da poter parlare e scrivere correntemente.

Art. 14.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto i sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e pratiche, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Non potranno, in nessun caso, essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno la votazione di sette decimi nella prova orale e nell'esperimento orale sulla lingua estera di obbligo.

Art. 15.

La Commissione compilerà la graduatoria di coloro i quali avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi, con le successive estensioni e modifiche.

Art. 16.

La graduatoria del concorso sarà approvata, in via definitiva, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire posti che si rendessero successivamente vacanti.

Tuttavia i posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge potranno essere attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classifica dei vincitori.

Art. 17.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno sei mesi, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo ed approvata dall'Alto Commissario.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennità alcuna.

Art. 18.

A coloro che conseguiranno la nomina a medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova, saranno corrisposti gli assegni mensili previsti dalle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1951

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1951
Registro Presidenza n. 46, foglio n. 121. — FERRARI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte

A) I. - Igiene generale:

1) Suolo Configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati Struttura meccanica Aria del suolo Acque freatiche Temperatura Inquinamento e auto-depurazione del suolo Risanamento dei terreni di aperta campagna;

2) Acqua - Captazione delle acque Criteri per il giudizio di potabilità Approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque;

3) Aria - Fattori fisici Componenti fisici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene. Nozioni di climatologia Acclimatazione;

4) Abitazione Scelta e preparazione del terreno Mezzi di difesa contro l'umidità Condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività. Ventilazione naturale ed artificiale, riscaldamento e raffreddamento Illuminazione naturale ed artificiale: metodi e valore igienico di essi;

5) Allontanamento dei materiali di rifiuto Sistema di fognature e loro valore igienico Smaltimento naturale ed artificiale dei liquami Spazzatura domestica e stradale Smaltimento dei materiali di rifiuto;

6) Alimentazione Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, clima, stato di salute) Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti;

7) Vestiario Caratteri del vestiario d'inverno e d'estate Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti, igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

II. Igiene speciale:

1) Igiene rurale Case rurali Alimentazione degli agricoltori Influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini Approvvigionamento di acqua ai Comuni rurali Educazione igienica del contadino Bonifiche agricole;

2) Igiene urbana Risanamenti urbani Piani regolatori Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) Fognatura urbana Macelli, pescherie, mercati Norme igieniche applicabili ai teatri, cinematografi e altri locali di pubblico convegno Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazioni dei cadaveri) Polizia mortuaria;

3) Principii informativi di eugenetica antropometrica Igiene della infanzia Igiene della gravidanza e del parto Allattamento naturale, artificiale e misto Surrogati del latte Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia;

4) Igiene dell'età scolastica Criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche Arredamento Malattie scolastiche Sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro Educazione fisica Igiene dello sport;

5) Igiene industriale e del lavoro Protezione dell'operaio nel lavoro Ambienti di lavoro Malattie del lavoro Sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici;

6) Igiene ospedaliera Caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (Ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per le malattie infettive), sanatori e ospedali speciali per la tubercolosi Igiene carceraria (edifici per carcerati);

7) Igiene dei trasporti Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti Profilassi delle malattie infettive a bordo Ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere Igiene ferroviaria Disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri pel bestiame e le merci.

B) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive:

1) Generalità sulle malattie infettive Epidemia ed endemie Focolai di endemicità Fonti di infezione Veicoli Vie di penetrazione e modo di diffusione dei germi Predisposizione individuale Fattori sociali Disinfezione e disinfestazione Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive;

2) Etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: Morbillo Scarlattina Vaiuolo e Alastrim Parotite epidemica Pertosse Influenza Encefalite letargica Me-

ningite cerebro-spinale epidemica Poliomielite anteriore acuta Febbre tifoide Infezioni da paratifi e salmonellosi in genere Dissenteria bacillare Difterite e crup Reumatismo poliarticolare acuto Febbre puerperale Erisipela Piemia e setticemia Tetano, Blenorragia Ulcera molle Sifilide Lebbra Tubercolosi umana Febbre ondulante Dengue Dermotifo e febbri demotifosimili Tifo ricorrente Spirochetosi ittero infettiva Epatie epidemica Malaria Colera asiatico Peste bubbonica Febbre gialla Leishmaniosi Tripanosomiasi Amebiasi Anchilostomiasi Filariosi Bilarziosi Tracoma Scabbia Tigna favosa Rabbia Carbonchio sintomatico e carbonchio ematico Afta epizootica Morva Actinomicosi Trichinosi Psitacosi.

C) Lingua estera:

traduzione dall'italiano in una delle lingue francese, tedesca od inglese a scelta del candidato.

Prove pratiche

1) di clinica medica: esame di un infermo, riconoscimento della malattia e un saggio di chimica o di microscopia chimica;

2) di laboratorio:

a) prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ad esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle seguenti malattie: infezioni stafilococciche Erisipela Infezioni puerperali Gonorrea Meningite cerebro-spinale epidemica Febbre ondulante Febbre tifoide Infezioni paratifiche Dissenteria bacillare Difterite Tubercolosi umana Lebbra Tetano Colera asiatico Peste bubbonica Tifo esantematico Carbonchio ematico Morva Actinomicosi Dissenteria amebica Tripanosomiasi Malaria Febbre ricorrente Sifilide Spirochetosi Ittero infettiva;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, olii, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (igrometria barometria fotometria).

Prova orale tecnica

1) Materie delle prove scritte.

2) Demografia:

a) modo di rilevazione degli elementi statistici concernenti lo Stato, la composizione e il movimento della popolazione Schede di dichiarazione di morte e della causa di morte Metodi per la rilevazione statistica della emigrazione;

b) risultati e leggi della statistica demografica Popolazione assoluta e relativa Urbana e rurale (agglomerata e sparsa) Composizione della popolazione per sesso ed età e per professione La natalità e la nuzialità Le leggi statistiche della mortalità specifica (per età, per sesso, per causa di morte e simili) La morbilità I movimenti migratori.

3) Legislazione e ordinamento sanitario nella Repubblica Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 Disposizioni legislative e regolamentari: per la bonifica integrale, 13 febbraio 1933, n. 215; per diminuire le cause della malaria, 28 gennaio 1935, n. 93, per il servizio del chinino di Stato, 8 marzo 1934, n. 736; per la sanità marittima, 20 settembre 1895, n. 636, e ordinanza 1° gennaio 1930; per la polizia sanitaria della aereo-navigazione, 2 maggio 1940, n. 1045; per la denuncia delle malattie infettive, 23 aprile 1940 e 26 marzo 1941; per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole, 9 ottobre 1921, n. 1981; per la profilassi delle malattie veneree, 25 marzo 1923, n. 846; per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, 4 ottobre 1935, n. 1827; per il ricovero dei malati di lebbra, 15 febbraio 1936, n. 353; per la pellagra, 5 novembre 1907, n. 427; per l'igiene del lavoro, 14 aprile 1927, n. 530, per l'impiego dei gas tossici, 9 gennaio 1927, n. 147; per il controllo dei sieri e vaccini, 18 giugno 1905, n. 407: per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, 3 marzo 1927, n. 478; per l'esercizio farmaceutico, 30 settembre 1938, n. 1706, per la costruzione degli edifici scolastici, 27 maggio 1940, n. 875; per le costruzioni ospedaliere, 20 luglio 1939; per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, 17 luglio 1890, n. 6972 e 23 dicembre 1923, n. 2841; per i servizi sanitari ospedalieri, 30 settembre 1938, n. 1631; per i concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, 11 marzo 1935, n. 281; per la disciplina delle professioni sanitarie infermieristica e di igiene sociale 19 luglio 1940, n. 1098; per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, 24 dicembre 1934, n. 2361, 5 settembre 1938, n. 2008, 15 aprile 1926, n. 718 e 8 giugno 1942, n. 826; per la polizia mortuaria, 21 dicembre 1942, n. 1880; per la vigilanza igienica del latte, 9 maggio 1929, n. 994; per la disciplina dei tipi di farina e pane, 17 marzo 1932, n. 368, e 23 giugno 1932, n. 904.

4) Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo della Repubblica.

Prova di lingua estera

Conversazione, lettura e traduzione a vista in italiano della lingua estera prescelta dal candidato.

Roma, addì 27 gennaio 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

(3339)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Graduatoria del concorso per titoli a dieci posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo d'ordine dei Servizi spettacolo, informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, indetto con decreto 7 luglio 1949.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 7 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1949, registro Presidenza n. 27, foglio n. 279, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 5 agosto 1949 (pubblicazione rettificata con avviso apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 7 settembre 1949, pag. 2454), con il quale a termini degli articoli 6 e 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è stato indetto un concorso per titoli a dieci posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo d'ordine dei servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1950, registro Presidenza n. 38, foglio n. 6, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli atti della predetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Vista la graduatoria di merito fissata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei, per aver raggiunto il punteggio minimo di trenta cinquantesimi, nel concorso per titoli a dieci posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo d'ordine dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri indetto con il decreto 7 luglio 1949 di cui alle premesse:

1. De Bernardini Mario, combattente, coniugato con un figlio . . . punti 38 — su 50
2. Scozzafava Peppino, invalido di guerra, coniugato con tre figli » 35,50 »
3. Del Monte Vincenzo, invalido di guerra, coniugato » 32,50 »
4. D'Antoni Francesco, combattente, coniugato con tre figli » 32,25 »
5. Mollo Angelo, combattente, coniugato con un figlio » 31,75 »
6. Di Stefano Luigi, coniugato » 30,75 »
7. Tarantino Carlo, combattente, coniugato con due figli . . » 30 »

Art. 2.

I suddetti candidati sono dichiarati vincitori del concorso secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1951
Registro Presidenza n. 50, *foglio n.* 9. — FERRARI

(3365)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il proprio decreto n. 4342 in data 3 marzo 1951, relativo alla assegnazione di numero dieci sedi ai vincitori del concorso per i posti di condotte mediche vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1946;
Ritenuto che nelle more dell'espletamento del concorso, il comune di Caltanissetta ha soppresso il posto di medico condotto necroscopo supplente che era stato incluso tra i posti vacanti al 30 novembre 1946 e che, pertanto, in conseguenza, il numero dei posti vacanti della provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1946 si riduce da dieci a nove;
Ritenuto che il dott. Eugenio Rodanò di Enrico, primo classificato in graduatoria, ed al quale era stata assegnata la quarta condotta medica del comune di Caltanissetta, è stato considerato rinunciatario;
Ritenuto che in coseguenza di quanto sopra, si rende necessario procedere ad una parziale modifica del decreto prefettizio n. 4342 del 3 marzo 1951, tenendo conto dell'ordine di graduatoria e di quello delle sedi di preferenza a suo tempo indicata;

Decreta:

1 Al dott. Carroccio F. Paolo fu Mariano viene assegnata la quarta condotta medica del comune di Caltanissetta.
2 Al dott. Sorce Pasquale fu Vincenzo viene assegnata la quinta condotta medica del comune di Caltanissetta.
3 Al dott. Fasciana Salvatore di Leonardo viene assegnata la condotta medica di Serradifalco.
4 Al dott. Di Prima Calogero fu Stefano viene assegnata la condotta medica di Villalba.

Il presente decreto verrà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Caltanissetta nonchè a quello dei Comuni per i quali fu esperito il concorso descritto in epigrafe.

Caltanissetta, addì 18 giugno 1951

Il prefetto: LO MONACO

(3312)

PREFETTURA DI COSENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti nn. 11255 e 11255/1, in data 18 aprile 1951;
Vedute le rinuncie presentate dai vincitori;

Decreta:

I seguenti partecipanti al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia, indetto con decreto n. 37000 del 1° giugno 1947, sono dichiarati vincitori della sede indicata a fianco di ciascuno:
1) Frontera dott. Antonio: Consorzio veterinario Campana;
2) Biagio dott. Rocco: Consorzio veterinario San Lucido.

Cosenza, addì 14 giugno 1951

Il Prefetto

(3313)

PREFETTURA DI IMPERIA

Variante alla graduatoria del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visti i due precedenti decreti in data 28 marzo 1951, n. 7370, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso al posto di veterinario condotto vacante in questa Provincia, bandito in data 20 agosto 1947, ed è stato designato il vincitore al posto suddetto;
Visto che il dott. Giuseppe Giraudo, vincitore del concorso, come anche il dott. Francesco Delfino, secondo in graduatoria, regolarmente interpellati, hanno rinunciato al posto;
Considerato che il dott. Carlo Prando, terzo classificato, interpellato in merito, ha dichiarato di accettare;
Visti gli articoli 26 e 36 del regolamento 11 marzo 1935;

Decreta:

Il candidato Prando dott. Carlo, terzo classificato nella graduatoria del concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Molini di Triora (in consorzio con Triora Montalto Ligure Badalucco e Carpasio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 21 giugno 1951

Il prefetto: VILLA SANTA

(3315)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.